

DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2022
220/2022/S/GAS

IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI
OBBLIGHI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1205^a riunione del 24 maggio 2022

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c), (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2018, 327/2018/E/gas (di seguito: deliberazione 327/2018/E/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 52/2020/E/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 5 agosto 2021, DSAI/27/2021/gas (di seguito: determinazione DSAI/27/2021/gas).

FATTO:

1. Con deliberazione 52/2020/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli.
2. In attuazione di tale programma, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente, l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici che, all’esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento.
3. Dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 2, 3 e 4 marzo 2021 presso il Comune di San Giuliano di Puglia (di seguito Comune) è emerso, con riferimento al servizio di pronto intervento relativo all’impianto di distribuzione di gas naturale denominato “COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA ** GAS NATURALE”, il mancato rispetto di diverse disposizioni della RQDG 14/19, della RQDG 20/25 e delle Linee Guida CIG 10 (cfr. successivi punti da 12 a 16);
4. Pertanto, con determinazione DSAI/27/2021/gas è stato avviato, nei confronti del Comune di San Giuliano di Puglia un procedimento sanzionatorio in materia di pronto intervento gas, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95.
5. Con la medesima determinazione il Comune era stato invitato ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai precedenti punti *sub* i., ii., iii., e v., rappresentando che tali adempimenti avrebbero costituito elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell’eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V del Regolamento Sanzioni e Impegni.
6. Nel corso dell’istruttoria, il Comune, in data 9 novembre 2021, ha inviato una nota (acquisita con prot. Autorità 41889) volta a dimostrare l’avvenuto adeguamento alle disposizioni oggetto di contestazione con il presente procedimento. Con nota dell’11 novembre 2021 (prot. Autorità 42357) il Responsabile del procedimento ha formulato al Comune una richiesta di informazioni volta ad ottenere idonea e dettagliata documentazione a supporto di quanto dichiarato nella citata nota del 9 novembre 2021.
7. Con la medesima nota si comunicava al Comune che, ai sensi dell’articolo 4*bis*, comma 3 del Regolamento Sanzioni e Impegni, i termini di cui ai punti 4 e 5 della citata determinazione DSAI/27/2021/gas sarebbero stati sospesi fino alla data di ricevimento della citata documentazione. Il Comune ha dato riscontro alla richiesta di informazioni con nota del 10 dicembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 46279)

a seguito della quale il Responsabile del procedimento, con nota del 15 dicembre 2021 (prot. Autorità 46916), ha comunicato che, in considerazione della citata nota nonché dei conseguenti approfondimenti istruttori resisi necessari, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni, i termini di cui ai punti 4 e 5 della determinazione DSAI/27/2021/gas, già sospesi dall'11 novembre 2021 al 10 dicembre 2021 a seguito della citata richiesta di informazioni e documenti, sarebbero stati prorogati fino a ulteriori 45 (quarantacinque) giorni. Successivamente, il Comune, con le note del 1 febbraio 2022 (acquisite con prot. Autorità 4256 e 4356) ha integrato la citata nota del 10 dicembre 2021.

8. Con la nota prot. 6350 del 14 febbraio 2022, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
9. In data 23 marzo 2022, il Comune ha trasmesso una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie (acquisita con prot. Autorità 12567), unitamente a documentazione difensiva. In particolare, il Comune ha inteso precisare le seguenti circostanze ritenute rilevanti ai fini della quantificazione della sanzione:
 - in riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, il Comune ha evidenziato di aver indetto la procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto del servizio di manutenzione e gestione tecnico-amministrativa dell'impianto di distribuzione del gas metano ad un'impresa "*esperta nel settore, capace di assicurare il tempestivo e puntuale assolvimento di tutti gli obblighi normativi e gestionali, tra i quali la gestione del servizio di pronto intervento e la manutenzione ordinaria della cabina di regolazione e misura ("incluso il servizio di odorizzazione del gas") e della rete gas ("ricerca fughe, rilievi gascromatografici")*" e che detto appalto è stato aggiudicato nel febbraio 2021;
 - con riguardo al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, il Comune: a) ha contestato l'utilizzo della previsione definitiva di competenza del Titolo III "Entrate extratributarie" Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" in luogo dei soli ricavi dal servizio di distribuzione del gas naturale, b) ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. 267/00, "*le voci rilevanti ai fini del Conto di Bilancio del Comune sono rappresentate: per l'entrata, dalle somme accertate e per la spesa, dalle somme impegnate*"; c) ha evidenziato che, nel Conto di Bilancio 2020 del Comune, le voci di entrata dei proventi dal servizio di distribuzione del gas naturale, sono pari a euro 175.692,13 (dai quali andrebbe peraltro scorporato l'importo di euro 86.636,41 relativo ad accrediti CSEA, per periodi pregressi al 2020), precisando che il VRT relativo all'anno 2020 è pari ad euro 42.441,98.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

10. Le violazioni contestate con la citata determinazione DSAI/27/2021/gas risultano confermate in quanto dall'analisi degli atti della citata verifica ispettiva è emerso, così come specificato nella medesima determinazione DSAI/27/2021/gas, il mancato

rispetto da parte del Comune di San Giuliano di Puglia delle diverse disposizioni della RQDG 14/19, della RQDG 20/25 e delle Linee Guida CIG 10 come indicate nella determinazione DSAI/27/2021/gas.

11. Il Comune, d'altra parte, nel corso del procedimento sanzionatorio non ha apportato alcun elemento volto a negare la violazione degli obblighi oggetto di contestazione, limitandosi piuttosto a sostenere, con le citate note del 9 novembre e del 10 dicembre 2021 nonché del 1 febbraio 2022, di essersi adeguato alle disposizioni oggetto di contestazione. Tale documentazione verrà valutata nel successivo paragrafo relativo alla "quantificazione della sanzione".
12. In particolare, dagli elementi acquisiti al procedimento risulta che il Comune si è reso responsabile della violazione degli obblighi di cui:
 - i. all'articolo 8, comma 5, della RQDG 14/19 e dell'articolo 10, comma 5, della RQDG 20/25, ai sensi del quale le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas hanno l'obbligo di effettuare nell'anno di riferimento un numero minimo di 3 misure del grado di odorizzazione, con risultato conforme alle norme tecniche vigenti in materia; in particolare, dall'analisi delle tabelle P di cui all'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (iv), della RQDG 14/19 e all'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (iv), della RQDG 20/25, prodotte in sede di verifica ispettiva è emerso che per ogni anno del periodo 2016-2020 il Comune ha effettuato solo due controlli di odorizzazione del gas naturale, in luogo dei tre minimi previsti con esito conforme dalla regolazione (punto 21 della *check list* e documenti 21a, 21b, 21c, 21d e 21e allegati).

Si dà atto che, con le note del 9 novembre e del 10 dicembre 2021 nonché del 1 febbraio 2022, in particolare con il documento denominato "Elenco odorizzazione Anno 2021 – Impianto SGP – San Giuliano di Puglia (Cb)" (allegato B alla nota del 10 dicembre 2021) nonché con gli allegati nn. 1-8 della nota del 1 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 4256), il Comune ha dichiarato e documentato di aver effettuato 11 (undici) controlli sul livello di odorizzazione del gas naturale a partire dal 16 giugno 2021. Pertanto, il Comune risulta aver ottemperato, per il 2021, all'obbligo di effettuare almeno tre controlli all'anno del grado di odorizzazione come previsto dall'articolo 8, comma 5, della RQDG 14/19 e dall'articolo 10, comma 5, della RQDG 20/25. Le circostanze appena riportate, come indicato nella determinazione di avvio del procedimento, sono valutate ai fini della quantificazione della sanzione;
 - ii. all'articolo 12, comma 8, lettere a), b) e d) della RQDG 14/19 e all'articolo 14, comma 8, lettera a), b) e d) della RQDG 20/25, nonché al punto 5.4 delle Linee guida CIG 10, ai sensi dei quali le imprese che esercitano attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti, e ove mancanti delle linee guida di cui all'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25), tra le altre attività, almeno per quelle di pronto intervento, odorizzazione del gas, di classificazione delle dispersioni localizzate, di

ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali; in particolare, in sede di verifica ispettiva, non sono state prodotte le procedure operative relative alle predette attività, pure richieste dal Nucleo ispettivo (punto 16 della *check list*).

Si dà atto che dall'analisi della documentazione prodotta dal Comune con le note del 10 dicembre 2021 (allegati C1, C2 e C4) e del 1 febbraio 2022 (acquisita con prot. 4256, allegati 9 e 10) emerge che le procedure operative oggetto di contestazione appaiono conformi alla regolazione dell'Autorità e alla normativa tecnica vigenti. Tale circostanza, come indicato nella determinazione di avvio del procedimento, è valutata ai fini della quantificazione della sanzione;

- iii. all'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e all'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché al punto 5.1 delle Linee guida CIG 10, ai sensi dei quali le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas hanno l'obbligo di individuare una persona fisica (quale responsabile del pronto intervento) a cui affidare la gestione del pronto intervento formalizzando la nomina in forma scritta; in particolare, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, il Comune non aveva adempiuto il suddetto obbligo (punto 17 della *check list*).

Si dà atto che il Comune ha adeguatamente documentato di aver formalizzato per iscritto la nomina di una persona fisica quale responsabile del pronto intervento (allegato D alla nota del 10 dicembre 2021). Tale circostanza, come indicato nella determinazione di avvio del procedimento, è valutata ai fini della quantificazione della sanzione;

- iv. all'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché al punto 5.3 delle Linee guida CIG 10, ai sensi dei quali le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas hanno l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia; in particolare, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, in occasione del controllo telefonico effettuato dalla Guardia di Finanza in data 22 maggio 2020 (al numero 0874.1917980), l'interlocutore, come dichiarato dal Comune, non sarebbe stato in grado di rispondere adeguatamente alle domande dei controllori, negando, tra l'altro, di rivestire la qualifica di operatore di pronto intervento (punto 7 della *check list*).

Si dà atto che è circoscritta al controllo telefonico effettuato dalla Guardia di Finanza in data 22 maggio 2020;

- v. all'articolo 14, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii) della RQDG 14/19 e all'articolo 15, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii), della RQDG 20/25, ai sensi dei quali le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas hanno l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna; in

particolare, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, il Comune era sprovvisto di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (punto 8 della *check list*).

Si dà atto che il Comune ha adeguatamente documentato di essersi dotato di un centralino di pronto intervento in grado di effettuare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e di garantire autonomia di 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (allegati E1- E6 della nota del 10 dicembre 2021 e nota 1 febbraio 2022, acquisita con prot. Autorità 4356). Le circostanze appena riportate, come indicato nella determinazione di avvio del procedimento, sono valutate ai fini della quantificazione della sanzione;

- vi. all'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19, ai sensi del quale l'impresa che svolge attività di distribuzione del gas ha l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, della RQDG 14/19; in particolare, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, il Comune adempie a detto obbligo solo a far data dall'ottobre 2018; nonostante ciò, peraltro, non è stato in grado di produrre la registrazione garantita della chiamata effettuata dalla Guardia di Finanza in data 18 aprile 2019 alle ore 10.13 (al numero 0874.1917980), nel corso del controllo tecnico di cui alla deliberazione 327/2018/E/gas (punti 9 e 10 della *check list* e documento 10a allegato);
- vii. all'articolo 36, comma 2, lettera q) della RQDG 20/25 (già articolo 26, comma 2, lettera p), della RQDG 14/19), ai sensi del quale le imprese che esercitano l'attività di distribuzione gas devono registrare il numero di clienti finali serviti dall'impianto di distribuzione al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Inoltre, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera c) della RQDG 20/25 (già articolo 27, comma 1, della RQDG 14/19 per il periodo regolatorio 2014-2019), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella Sezione II della medesima RQDG, hanno l'obbligo di conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello della registrazione. In particolare, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, il Comune non è stato in grado di fornire evidenza documentale a supporto del conteggio del numero di PDR attivi al 31 dicembre 2019 (punto 5 della *check list*);
- viii. all'articolo 38, comma 10, lettera b), della RQDG 20/25, ai sensi del quale le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas hanno l'obbligo, entro il 31 marzo di ogni anno, di comunicare all'Autorità, per ciascun

impianto di distribuzione, le informazioni e i dati di cui all'articolo 38, commi da 2 a 11, tra cui in relazione alle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento (articolo 38, comma 10): il numero totale delle chiamate telefoniche pervenute, distinguendo tra conversazioni pertinenti (lettera a), non pertinenti (lettera b), senza conversazione (lettera c) e quelle per le quali il tempo di risposta abbia superato i 120 secondi (lettera d); il Comune, infatti, non ha comunicato all'Autorità il numero corretto delle chiamate telefoniche non pertinenti pervenute ai recapiti di pronto intervento nel 2019; in particolare, il Comune non ha comunicato tra le chiamate non pertinenti la citata chiamata del 18 aprile 2019 effettuata dalla Guardia di Finanza nel corso del controllo tecnico disposto con deliberazione 327/2018/E/gas nonché la chiamata pervenuta al centralino di pronto intervento il 27 dicembre 2019 alle ore 17.54 (punto 10 della *check list* e documento 10a allegato nonché "Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas" anno 2019).

Si dà atto che la contestazione è circoscritta alle due citate chiamate pervenute al centralino di pronto intervento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

13. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

14. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune si è posta in contrasto con la regolazione del servizio di pronto intervento gas prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti e quindi dell'incolumità delle persone e delle cose. La particolare gravità della violazione risulta dalla circostanza che il Comune, per 5 anni (dal 2016 al 2020), ha effettuato solo due controlli di odorizzazione del gas naturale, in luogo dei tre minimi previsti con esito conforme dalla regolazione (obbligo *sub i.*) e non ha ottemperato agli obblighi di effettuare la registrazione vocale e la registrazione garantita (obblighi *sub v.* e *vi.*), quest'ultima sino all'ottobre 2018 (ferma restando la mancata registrazione garantita della chiamata effettuata dalla Guardia di Finanza in data 18 aprile 2019). Ai fini della valutazione della gravità della violazione rilevano altresì, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Sanzioni, la limitata estensione territoriale e il limitato numero dei clienti coinvolti, nonché le seguenti circostanze, dedotte e dimostrate con le note del 9 novembre e del 10 dicembre 2021 nonché del 1 febbraio 2022, riferite all'adempimento degli obblighi in materia di pronto

intervento: con riferimento all'obbligo *sub i.*, il Comune con il documento denominato "Elenco odorizzazione Anno 2021 – Impianto SGP – San Giuliano di Puglia (Cb)" (allegato B alla nota del 10 dicembre 2021) nonché con gli allegati nn. 1-8 della nota del 1 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 4256), ha dichiarato e documentato di aver effettuato 11 (undici) controlli sul livello di odorizzazione del gas naturale a partire dal 16 giugno 2021. Pertanto, risulta che il Comune abbia ottemperato, per il 2021, all'obbligo di effettuare almeno tre controlli all'anno del grado di odorizzazione come previsto dall'articolo 8, comma 5, della RQDG 14/19 e dall'articolo 10, comma 5, della RQDG 20/25. Con riferimento all'obbligo *sub ii.* si rileva che dall'analisi della documentazione prodotta dal Comune con le note del 10 dicembre 2021 (allegati C1, C2 e C4) e del 1 febbraio 2022 (acquisita con prot. 4256, allegati 9 e 10) emerge che le procedure operative oggetto di contestazione risultano conformi alla regolazione dell'Autorità e alla normativa tecnica vigente. In merito agli obblighi *sub. iii. e v.*, il Comune ha adeguatamente documentato di aver formalizzato per iscritto la nomina di una persona fisica quale responsabile del pronto intervento (allegato D alla nota del 10 dicembre 2021) e di essersi dotata di un centralino di pronto intervento in grado di effettuare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e di garantire autonomia di 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (allegati E1- E6 della nota del 10 dicembre 2021 e nota 1 febbraio 2022, acquisita con prot. Autorità 4356).

Si dà atto che con riferimento agli obblighi *sub iv. e viii.* la violazione è circoscritta rispettivamente al controllo telefonico effettuato dalla Guardia di Finanza in data 22 maggio 2020 (*sub iv.*), e alle due citate chiamate pervenute al centralino di pronto intervento il 18 aprile 2019 (effettuata dalla Guardia di Finanza) e il 27 dicembre 2019 (*sub viii.*).

15. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.

In senso contrario, infatti, non depongono neanche le circostanze rappresentate dal Comune nella memoria di replica del 23 marzo 2022; in particolare, il dedotto affidamento dell'appalto del servizio di manutenzione e gestione tecnico-amministrativa dell'impianto di distribuzione del gas metano ad altra impresa, "*esperta nel settore, capace di assicurare il tempestivo e puntuale assolvimento di tutti gli obblighi normativi e gestionali, tra i quali la gestione del servizio di pronto intervento e la manutenzione ordinaria della cabina di regolazione e misura ("incluso il servizio di odorizzazione del gas") e della rete gas ("ricerca fughe, rilievi gascromatografici")*", non può ritenersi quale iniziativa valorizzabile sotto il criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* tenuto conto che la stessa risulta piuttosto attività minima necessaria affinché il Comune possa risultare adempiente per il futuro agli obblighi imposti dalla regolazione dei quali è stata contestata la violazione.

16. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, in parziale accoglimento dell'argomentazione svolta dal Comune nella memoria di replica, si prende in considerazione l'importo corrispondente alle somme *accertate* relative alle entrate

extratributarie (pari a 950.391,03 euro), in luogo dell'importo di cui alla *previsione definitiva di competenza* del Conto di bilancio relativo all'esercizio 2020, pari a euro 1.197.350. Al riguardo è opportuno precisare che: i) per costante giurisprudenza, per la considerazione della capacità economica dell'impresa, rilevante ai fini della sostenibilità economica della sanzione, occorre fare riferimento alla nozione di fatturato, come risultante dal conto economico; ii) a seguito della modifica del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/2011 (avvenuta con legge 115/2015), l'importo delle sanzioni irrogate dall'Autorità viene adeguato alle capacità economiche del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio, risultanti dall'*intero fatturato* realizzato dall'esercente nell'esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio (o dell'ultimo fatturato disponibile) e non più dal solo fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti la violazione (c.d. 'fatturato rilevante').

17. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 50.000 (cinquantamila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di San Giuliano di Puglia, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 8, comma 5, della RQDG 14/19 e dell'articolo 10, comma 5, della RQDG 20/25; dell'articolo 12, comma 8, lettere a), b) e d) della RQDG 14/19 e dell'articolo 14, comma 8, lettera a), b) e d) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.4 delle Linee guida CIG 10; dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.1 delle Linee guida CIG 10; dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.3 delle Linee guida CIG 10; dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii), della RQDG 20/25; dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19; dell'articolo 36, comma 2, lettera q) e 37, comma 1, lettera c), della RQDG 20/25; dell'articolo 38, comma 10, lettera b), della RQDG 20/25;
2. di irrogare, nei confronti del Comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 50.000 (cinquantamila/00) per la violazione degli obblighi di cui al precedente punto 1;
3. di ordinare al Comune di San Giuliano di Puglia di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella

misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);

5. di ordinare al Comune di San Giuliano di Puglia di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento al Comune di San Giuliano di Puglia (P.IVA 00070680707) mediante pec all’indirizzo sangiulianodipuglia@pec.leonet.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini